

**COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 190/47/2011**

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Nel ricorso ritualmente depositato il ricorrente ricorre avverso la comunicazione di iscrizione di ipoteca notificata in data 2/9/2010 per la somma complessiva di € 2.731.303,00 pari al doppio del carico tributaria scaduto e non pagato. Il ricorrente aveva ricevuto diverse cartelle di pagamento regolarmente notificate e non pagate e quindi divenute definitive. La società ricorrente otteneva di potere fare fronte a quanto dovuto pagando a rate secondo il piano concordato ed iniziava con i versamenti previsti pagando anche mediante assegni.

Nel mese di aprile 2010 il ricorrente recatosi per effettuare il solito versamento, si vedeva rifiutare da Equitalia Esatri spa, l'assegno bancario di € 21.093,14 poiché superiore all'importo consentito di € 20.000 00

L'atto di iscrizione ipotecaria notificato il 2/9/2010 ma redatto in data 26/7/2010, è avvenuto in concomitanza con l'accoglimento della terza istanza di rateizzazione. Il ricorrente lamenta la falsa applicazione dell'art.19 del DPR 29/9/1973 n.602 e succ. mod. che nel dettare la disciplina delle modalità della rateizzazione non prevede la prestazione di alcuna garanzia, la tutela della Amministrazione Finanziaria è rimessa alle condizioni soggettive del debitore, tanto che Equitalia prima di concedere la rateizzazione, ha richiesto un'attestazione da parte di un professionista abilitato di certificazione della situazione patrimoniale e finanziaria delle società. Conclude chiedendo che il provvedimento di decadenza dal beneficio del pagamento rateale sia dichiarato illegittimo, che l'iscrizione ipotecaria eseguita in data 26 luglio 2010 a garanzia del credito di € 1.365.651,50 sia parimenti dichiarata illegittima.

In data 31/5/2011 si costituisce Equitalia - Esatri spa in via preliminare rileva che il ricorso è parzialmente inammissibile perché le cartelle dalle quali deriva l'iscrizione ipotecaria riguardano anche contributi Inps, Inail ed altri, mentre i crediti di natura tributaria sui quali si estende la giurisdizione tributaria sono dell'importo di solo € 950.000,00 circa. Il debitore ha omesso il pagamento delle rate di due piani di rateizzazione, cioè prima dell'episodio del mancato ricevimento dell'assegno di € 21.000,00 circa che viene confermato essere accaduto ad aprile, successivamente non è stato effettuato nessun altro pagamento: quindi il debitore è decaduto ai sensi di legge dal beneficio della rateizzazione.

Conclude chiedendo che il ricorso sia dichiarato parzialmente inammissibile e totalmente infondato nel merito. con vittoria di spese.

In data 31/5/2011 il ricorrente deposita una moria integrativa ribadendo quanto già esposto nel ricorso, evidenziando che l'importo dell'iscrizione è errato perché non è stato tenuto conto di quanto già versato, cioè € 132.898,44. Nel frattempo, in seguito ad un'ulteriore istanza, è stata concessa una nuova rateizzazione. A maggior ragione un'iscrizione ipotecaria che non avrebbe dovuto essere iscritta non ha più alcuna ragione di permanere visto anche che si tratta di € 2.731.303,00 una cifra così rilevante che impedisce al ricorrente di potere accedere al credito bancario. in sede di Pubblica Udienza, presenti entrambe le parti, si insiste sulle rispettive posizioni.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto in parte. Il ricorso è stato proposto contro la decadenza dal beneficio della rateizzazione e contro l'iscrizione ipotecaria nella unitarietà dei loro importi, ma come giustamente rilevato da Equitalia - Esatri, le cartelle

portano iscrizioni relative a voci, come eredi a favore dell'Inps e dell'Inal, che sono sottratte alla giurisdizione tributaria. Ma le cartelle portano altre voci richieste per iscrizione di tributi, per tali importi per la decadenza dal beneficio della rateizzazione e per la richiesta di annullamento dell'iscrizione ipotecaria vi è la competenza del giudice tributario perché la giurisdizione del giudice tributario deve ritenersi imprescindibilmente collegata alla natura tributaria del rapporto, pertanto nel caso in cui la natura del rapporto e quindi della cartella, sia tributaria la competenza è devoluta al giudice tributario, in tal senso l'ordinanza a Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 5928/2011 secondo cui la giurisdizione tributaria si estende a qualunque controversia in materia di imposte e tasse che non attenga ai momenti dell'esecuzione in senso stretto. Nel merito si deve osservare che il provvedimento di iscrizione nasce viziato dall'origine, infatti l'Ufficio, già ampiamente tutelato dall'art. 77 DPR 602/73 che consente l'iscrizione dell'ipoteca con un valore pari al doppio di quanto dovuto, ha iscritto per un valore di € 2.731.303,00 senza decurtare quanto già, pagato dal debitore ammesso al beneficio della rateizzazione, quindi già all'origine l'atto nasce viziato violando il principio della proporzionalità tra il valore di quanto iscritto e quanto dovuto.

L'affidabilità del debitore era stata verificata con la produzione dell'attestazione da parte di un professionista abilitato di certificazione della situazione patrimoniale e finanziaria della società, l'affidabilità del debitore è stata nuovamente verificata e ritenuta idonea dall'Ufficio che, successivamente all'iscrizione ipotecaria, ha ammesso la società ad un ulteriore piano di rateizzazione, quindi è stata nuovamente verificata la situazione di difficoltà della società ma la contemporanea affidabilità di solvibilità, quindi si può ritenere che l'iscrizione ipotecaria, già errata nell'importo non sia più necessaria per la recuperata affidabilità del debitore ammesso al beneficio nella rateizzazione anche successivamente all'iscrizione ipotecaria. Si deve in ultimo osservare che l'Ufficio, nel caso di cancellazione dell'iscrizione ipotecaria, non viene privato della tutela prevista dall'art. 77 DPR 602/73 infatti nel caso di mancato pagamento delle rate previste, art. 119, può sempre iscrivere una nuova ipoteca a garanzia della parte residua del debito, mentre il creditore è agevolato nel pagamento perché può accedere al credito più facilmente. Si deve quindi ritenere superata la questione relativa alla richiesta di rateizzazione perché già concessa dall'Esatri Equitalia nelle more del giudizio, si deve accogliere il ricorso per quanto riguarda la richiesta di cancellazione dell'ipoteca iscritta sulla quota 100/100 di piena proprietà, NCEU, Comune di Busnago, via Italia 159, foglio 3, mappale 74, categoria D/7.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese, peraltro non richieste dal ricorrente, vista la complessità della questione e la questione preliminare risolta a favore dell'Ufficio.

#### **P.Q.M.**

La Commissione dichiara illegittima l'ipoteca iscritta relativamente ai redditi di natura tributaria e ne ordina la relativa cancellazione.

Spese compensate.